

Avv. Daniela Venera Testa
Via Messina n. 355
95126 – Catania
Tel. 347 9395632
Mail: dtesta3.df@gmail.com
Pec: danielavenera.testa@pec.ordineavvocaticatania.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

con richiesta di misure cautelari

e con istanza di notifica per pubblici proclami

NELL'INTERESSE: delle Sig.re **Giusy Claudia Martino**, nata a Catania il 28/07/1988, CF:MRTGYC88L68C351V e **Lidia Irene Martino**, nata a Catania il 03/08/1991, CF: MRTLRN91M43C351Q, entrambe residenti in Motta Sant'Anastasia (CT), Contrada Santa Lucia s.n.c., rappresentate e difese, per procure su foglio separato e da intendersi come apposte in calce al presente atto, rilasciate ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Daniela Venera Testa, C.F: TST DLV 78A54 C351Y, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Catania, Via Messina n. 355, tel./f. 095375919, P.E.C. danielavenera.testa@pec.ordineavvocaticatania.it, presso cui dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche,

Ricorrenti

CONTRO i seguenti soggetti, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso di essa, digitalmente all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ministero Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero Cultura**, in persona dei relativi Ministri, legali rappresentanti *pro-tempore*;
- **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI: altri controinteressati, tra cui Maristella Ciappina, cf: CPPMST87H68F158H, pec: maristellaciappina@pec.it; Roberto Masciarri, pec: roberto.masciarri@pec.it; Francesca Fiocco, pec: francesca.fiocco@archiworldpec.it; Mario Minnolo, pec:mariominnolo@pec.it

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della **graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023**, approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021)

- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione di titoli e servizi delle ricorrenti;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle istruzioni relative alla valutazione di titoli e servizi, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi delle ricorrenti;

- ove occorra e per quanto di interesse, del suddetto bando di concorso;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, anche potenzialmente lesivi degli interessi delle odierni ricorrenti;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica della posizione delle ricorrenti in relazione al possesso del **titolo preferenziale del "lodevole servizio"** di cui all'art. 8, comma 1, lett. q) e comma 3, lett. b), del Bando in oggetto e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire quanto richiesto;

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse e del diritto delle ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del titolo preferenziale e, per l'effetto, la modifica della graduatoria e il riconoscimento di una posizione migliore;

E PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA'

dell'interpretazione e applicazione del bando da parte della P.A. in relazione alla valutazione del titolo preferenziale del "lodevole servizio";

CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A.

delle amministrazioni in epigrafe ad adottare ogni più idoneo provvedimento per rettificare la posizione delle ricorrenti, **riconoscendo ad entrambe il titolo preferenziale del lodevole servizio** anche in relazione alle posizioni degli altri cointeressati nel caso di riconoscimento agli stessi del titolo preferenziale a parità di condizioni.

PREMESSO IN FATTO:

1) le Sig.re Martino Giusy Claudia e Martino Lidia Irene hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), presentando la relativa domanda per il codice AMM, attraverso la predisposta piattaforma, indicando espressamente:

- **di possedere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e delle disposizioni vigenti in materia, i seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di merito riportati anche nell'art. 8 del bando - Titoli preferenziali: “aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche”**

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Infatti, la Sig.ra Martino Giusy Claudia è stata assunta con la qualifica di assistente amministrativo matr. 11369 dall'ASP di Catania e la Sig.ra Martino Irene Lidia con la qualifica di assistente tecnico perito informativo matr. 11370 dall'ASP di Catania e hanno prestato la propria attività **con lodevole servizio** nel periodo 01/02/2021 – 31/12/2022 e precisamente con *perizia, dedizione e spiccata professionalità, al servizio dei vari uffici del Distretto interessato, senza che si sia mai verificato alcun disservizio organizzativo e senza che vi siano mai state giustificate lamentele da parte del personale,*

dell'utenza e della stessa Azienda sanitaria provinciale (vedasi attestazioni di lodevole servizio della stessa ASP);

2) le stesse hanno partecipato alla prova scritta e nella suddetta graduatoria finale pubblicata il 24 febbraio 2023, la Sig.ra Martino Giusy Claudia è stata posizionata al n. 3233 (codice 0000009430662) e la Sig.ra Martino Lidia Irene alla posizione 11120 (codice 0000011600350); da ultimo, dopo la rettifica della graduatoria, la prima è passata alla posizione 3315 e la seconda alla posizione 11285;

3) come si può evincere dalla stessa graduatoria (si allegano le pagine corrispondenti alle suddette posizioni), per le ricorrenti **non è presente il riconoscimento del titolo preferenziale dichiarato in domanda;**

4) con pec inviata a protocollo@pec.formez.it del 01/03/2023 hanno chiesto la correzione di quanto sopra, ribadendo la dichiarazione (già contenuta in domanda) ai sensi dell'art. 445 del 28 dicembre 2000, del possesso del titolo preferenziale del lodevole servizio. Infatti, al di là del materiale invio delle dichiarazioni previste ex art. 8, comma 6, del Bando, con termine di 15 giorni (qualificato come "perentorio" senza alcuna base giuridica), il lodevole servizio è stato riconosciuto dalla pubblica amministrazione ove hanno prestato la precedente attività e quindi il titolo preferenziale è presente, provato e giustificato, come si argomenterà in seguito.

Tale richiesta di correzione è rimasta senza riscontro alcuno e, anzi, con la rettifica della graduatoria, le due ricorrenti hanno perso altre posizioni; di conseguenza, alle stesse Martino Giusy Claudia e Martino Lidia Irene, dato l'imminente spirare del termine per impugnare, non è rimasto altro che presentare il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO:

I. In via preliminare. Sulla legittimazione attiva e sull'interesse di parte ricorrente alla proposizione del ricorso.

In via preliminare, si evidenzia l' **interesse reale e concreto** e quindi la legittimazione attiva in capo alle ricorrenti ad adire Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, **per chiedere il riconoscimento del titolo preferenziale**, con conseguente rettifica della graduatoria finale, in quanto, come in seguito spiegato ed argomentato, la corretta applicazione del bando e il riconoscimento del lodevole servizio, permetterebbero loro di avanzare nella stessa graduatoria di molte posizioni, in quanto gli altri candidati con il loro stesso punteggio, che, però, possiedono titolo preferenziale, ad oggi, le hanno scavalcate, con incrementata possibilità di questi di accedere più velocemente, in caso di probabile scorrimento graduatoria a discapito delle ricorrenti stesse.

E, in ogni caso, nelle loro qualità di candidate, concorsiste ed idonee, hanno diritto a che la Commissione esaminatrice riconosca ad entrambe il titolo preferenziale, applicando il bando di concorso: in tal senso, sono titolari della **legittima aspettativa e aspirazione a vedere riconosciuta la propria attività lavorativa e professionalità**, valutata dalla stessa P.A. come **"lodevole servizio"**, che si traduce preferenza per il concorso *de quo*.

II. Erronea interpretazione ed applicazione del bando di concorso. Errato mancato riconoscimento del titolo preferenziale. Violazione dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'art. 76 DPR 445/2000. Errata valutazione dei titoli in possesso delle ricorrenti - Violazione dei principi del *favor participationis* e della *par condicio concorsorum*.

Come ricostruito in fatto, le ricorrenti hanno correttamente **dichiarato** nella domanda il possesso del **titolo preferenziale del “lodevole servizio”**, essendo a conoscenza delle sanzioni penali ex art. 76 DPR 445/2002.

Il possesso di tale titolo preferenziale è incontestabilmente provato dalle attestazioni rilasciate alle stesse dall’ASP di Catania.

E’ vero che le ricorrenti per mero errore materiale non hanno inviato nuovamente la dichiarazione già fatta in domanda, alla pec protocollo@pec.formez.it, nei 15 giorni successivi alla prova scritta, come richiesto dall’art. 8, comma 6, del bando, ma l’autodichiarazione è già appunto effettuata nella domanda stessa e questa non può che essere sufficiente.

La domanda da porsi è la seguente: ai fini del concorso e della selezione delle migliori forze da collocare nella pubblica amministrazione, è più importante possedere titoli preferenziali come aver già aver prestato **lodevole servizio per lo Stato** o su questo deve, irragionevolmente, prevalere il fatto di non aver inviato “entro 15 giorni” (?) le dichiarazioni sostitutive, di requisiti già dichiarati in domanda, consapevoli delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000?

Tra un soggetto che ha già avuto riconosciuta la sua capacità e professionalità nel lavorare nella pubblica amministrazione ma, per mero errore materiale, non ha inviato nel termine di 15 giorni, le dichiarazioni sostitutive richieste, pur avendo correttamente dichiarato il possesso del titolo preferenziale in domanda e un soggetto che non ha mai lavorato nella pubblica amministrazione o comunque non ha lavorato nella stessa con lodevole servizio, chi deve essere preferito ai fini della selezione e valorizzazione della competenza? Si ripete che la P.A. ha ritenuto che le ricorrenti abbiano lavorato per lo Stato con *“perizia, dedizione e spiccata professionalità, al servizio dei vari uffici del Distretto interes-*

sato, senza che si sia mai verificato alcun disservizio organizzativo e senza che vi siano mai state giustificate lamentele da parte del personale, dell'utenza e della stessa Azienda sanitaria provinciale".

E' chiaro che le ricorrenti e questa difesa puntano sul ragionevole riconoscimento da parte della pubblica amministrazione del titolo preferenziale posseduto, al di là di un non dirimente adempimento esclusivamente formale e che non è previsto dalla legge, ma solo dal bando, come di seguito specificato.

Infatti, quanto sopra, è supportato da fondamentali dati normativi e giurisprudenziali.

Le norme di LEGGE.

Come detto, nella domanda di partecipazione le ricorrenti hanno espressamente dichiarato **di possedere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e delle disposizioni vigenti in materia, i seguenti titoli che danno luogo a preferenza a parità di merito riportati anche nell'art. 8 del bando – Titoli preferenziali: “aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.**

Quindi, analizzando la norma appena citata (art 5, DPR 487/1994), si evince che per legge:

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

[...]

17) coloro che abbiano prestato **lodevole servizio** a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

[...]

b) dall'aver prestato **lodevole servizio** nelle amministrazioni pubbliche;

Che poi è quanto pedissequamente riportato e copiato dall'art 8 del bando in oggetto.

Questo per dimostrare che **è per legge (prima ancora che nel bando) che vi debba essere una preferenza a chi possiede la condizione di avere prestato lodevole servizio.**

E tale riconoscimento non può di certo essere subordinato alla richiesta di invio delle attestazioni dei titoli, in quanto, per l'ordine della gerarchia delle fonti, la legge ovviamente è superiore al bando di un concorso e deve prevalere ciò che è prescritto nella prima. Ergo, le due ricorrenti hanno prestato lodevole servizio, ne hanno la prova e quindi la P.A. deve riconoscere alle stesse, per legge, il titolo preferenziale, al di là del formale adempimento dell'invio delle dichiarazioni sostitutive, in un termine qualificato perentorio di 15 giorni, senza alcun supporto normativo.

- Anche perché (e qui c'è l'altro fondamentale dato normativo), le dichiarazioni sottoscritte dalle ricorrenti della domanda di partecipazione, sono fatte essendo **a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.**

Quindi, si sono prese la responsabilità di dichiarare il possesso del titolo preferenziale del lodevole servizio e già questa dichiarazione è necessaria e sufficiente per la pubblica amministrazione per riconoscere alle stesse la preferenza.

Si eccipisce, infatti, che **la dichiarazione sostitutiva già in domanda costituisce strumento mediante il quale il cittadino può ottenere dalle pubbliche amministrazioni provvedimenti o riconoscimenti di carattere positivo, senza necessità di esibire certificati rilasciati da altre autorità.**

Aver previsto all'art. 8, comma 6, del bando, senza alcuna ragionevole necessità, l'ulteriore invio di un doppiopione della dichiarazione sostitutiva già effettuata in domanda, non può essere motivo di esclusione del candidato per non avergli riconosciuto il lodevole servizio, arrecando, così, irragionevole danno al concorsista prima e all'interesse della pubblica amministrazione ad assumere le persone più qualificate, dopo.

Anche perché, ed ecco altro dato normativo, **l'art. 16 del DPR 487/1994** prevede, all'ultimo capoverso del primo comma, che la documentazione attestante i titoli, nel caso di concorsi pubblici, non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni

La desumibilità *aliunde* di detti titoli mira a semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione stessa. Secondo i giudici della sezione III-quater del TAR Lazio (Sentenza 2030/2011) i documenti relativi alle preferenze rappresentano **l'esteriorizzazione di atti di gestione del rapporto di impiego**. In genere **con il bando si prevede il possesso dei requisiti sostanziali alla data di scadenza, non certamente delle relative certificazioni**

LA GIURISPRUDENZA.

E IL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Posto e provato che le ricorrenti **possiedono il requisito preferenziale del lodevole servizio**, la pubblica amministrazione, data la loro espressa dichiarazione in tal senso nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto (*rectius*: dovuto) comunicare alle stesse che non avevano inviato le relative dichiarazioni sostitutive previste dal 6° comma dell'art. 8 del bando, prima di decidere di non riconoscere il titolo preferenziale. E questo proprio nel rispetto del **principio del soccorso istruttorio**.

Tale principio, ben noto all'On.le TAR adito, è più che mai importante e dirimente nel caso di concorsi pubblici, per la selezione delle migliori forze a disposizione da inserire nella macchina della pubblica amministrazione.

E questa difesa rileva infatti che lo stesso On.le TAR adito ha chiaramente ribadito, anche molto recentemente, che l'attivazione del soccorso istruttorio è ***in primis* posto a beneficio della stessa amministrazione procedente**. Si legge nella Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19/04/2022, n. 4664, che «*Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della **corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione** (art. 97 Cost.) (Consiglio di Stato 7975/2019).*

E ancora, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/11/2018, n. 10588, in attivazione del c.d. "*dovere di soccorso procedimentale*", di cui all'art. 6 della L. 241/1990 laddove il collegio afferma che «*Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi*

Quindi, le ricorrenti lamentano la mancata attivazione, da parte dell'Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall'art. 6 della L.241/1990, ossia il c.d. "soccorso istruttorio", che, come noto, prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 49 del 4 gennaio 2018) è chiaro su questo importante istituto, quando statuisce, in materia di autocertificazione titoli nei concorsi pubblici, che: *"In presenza di autocertificazione del possesso di titoli valutabili come previsto dal bando di concorso, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e di corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal candidato, **l'integrazione documentale**, mediante la produzione degli attestati necessari a comprovare i titoli stessi, sopravvenuta all'espletamento della prova orale pur in presenza di un articolo del bando che dispone che la fase di valutazione dei titoli debba precedere lo svolgimento della prova orale, **finisce per colmare una lacuna soltanto formale**, così assolvendo allo scopo dell'istituto dell'integrazione documentale, senza compromissione della par condicio tra i concorrenti né violazione delle regole procedurali previste dal bando*

Con il "soccorso istruttorio", nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione. Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto **diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici**, non può essere alterata nei suoi esiti da **meri errori formali**, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una **mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione** (Cfr. C.d.S.n.7975/2019). Per queste ragioni, in ossequio al principio del "*favor participationis*", in virtù di quanto previsto dall'art. 6 L. 241/90, l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto permettere alle ricorrenti di inviare le attestazioni, riscontrare le due richieste di correzione e riconoscere alle stesse il titolo preferenziale.

Per di più, la giurisprudenza è nel senso che anche nel caso in cui, per errore, i titoli di preferenza non venissero dichiarati in domanda (e non è il caso delle ricorrenti che, invece, li hanno proprio dichiarati), comunque ciò non potrebbe essere d'ostacolo per il

loro riconoscimento. In tal senso, TAR Sicilia 8359/2010: *“la mancata indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di ammissione al concorso non può comportare alcun effetto preclusivo alla loro considerazione in favore del candidato. Il titolo era, infatti, comunque posseduto entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda”*.

A quanto sopra esposto deve, peraltro, aggiungersi che l'art. 16 del D.P.R. n. 487/94 stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli **quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione**, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione stessa. Il lodevole servizio è stato riconosciuto dalla pubblica amministrazione e quindi già le relative attestazioni sono in loro possesso.

In sintesi, le ricorrenti già in domanda hanno auto-dichiarato di essere in possesso del titolo di preferenza del lodevole servizio, riconosciuto dalla pubblica amministrazione e quindi già a conoscenza di quest'ultima.

Infine, si rileva che la valutazione e il riconoscimento adesso alle ricorrenti del lodevole servizio non ha alcun effetto negativo sugli altri candidati che, dopo il termine dei 15 giorni, hanno comunque avuto valutati, se posseduti, i loro titoli preferenziali: la richiesta di valutare anche per loro il titolo preferenziale da parte delle ricorrenti non è una violazione della *par condicio concorsorum*, semmai è proprio per rispetto di tale principio, che chiedono di essere valutate come tutti gli altri concorsisti.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di *“fumus boni iuris”* e *“periculum in mora”* per concedere la sospensione degli atti impugnati, in particolare la graduatoria del concorso, adottando le misure cautelari più opportune. Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima,

al riesame dei titoli in possesso delle ricorrenti, adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione della più idonea posizione delle due. L'esigenza cautelare è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione della **graduatoria rettificata, in cui le ricorrenti sono scese ancora di più (!)**, le stesse stanno già subendo e lo subiranno concretamente ancora di più, un enorme danno dalla possibile l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., chiede che Codesto TAR Voglia disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della Commissione, relativamente alla posizione delle ricorrenti in modo da comprendere la motivazione per cui non sono stati valutati i titoli preferenziali.

Così argomentato, le ricorrenti Sig.re Martino Giusy Claudia e Martino Lidia Irene,

P.Q.M.

chiede che l'On.le TAR Lazio – Roma, Voglia:

in via preliminare e cautelare: sospendere gli atti impugnati e/o adottare ex artt. 55 e 56 C.P.A. i provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio;

nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la **graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023**, approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladue-

centonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) e i relativi atti impugnati nelle parti d'interesse delle ricorrenti e nei limiti di quanto ritenuto opportuno; ordinare alle pubbliche amministrazioni chiamate in causa di adottare ogni idoneo provvedimento per riconoscere alle ricorrenti il titolo preferenziale del lodevole servizio, con relativa modifica delle posizioni in graduatoria, come richiesto e argomentato in ricorso o come risulterà provato in corso di causa.

Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio, in distrazione del sottoscritto difensore.

Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso.

Istanza notifica per pubblici proclami

Qualora Codesto On.le Tar ritenesse non sufficienti le notifiche già effettuate, le ricorrenti chiedono l'autorizzazione a poter effettuare la notifica per pubblici proclami, stante l'oggettiva difficoltà di individuazione e di pedissequa notifica del gravame a tutti i possibili controinteressati, ex art. 41, comma 4, c.p.a.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore dichiara che per la presente controversia vertente in materia di accesso al pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Catania, 21/04/2023

Avv. Daniela Venera Testa

